

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2018, n. 29-7772

Fondazione Mario e Marie Gianinetto ONLUS. Criteri per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 25 del Codice civile.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

- la Fondazione Mario e Marie Gianinetto ONLUS (nel seguito, per brevità, "la Fondazione") è iscritta nel Registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Regione Piemonte (iscr. n. 728 del 11 settembre 2006);
- ai sensi dell'art. VIII dello Statuto della Fondazione, la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione spetta ai fondatori o, in mancanza, allo stesso Consiglio, tramite cooptazione; tuttavia, uno dei fondatori è deceduto, l'altra è stata interdetta e il Consiglio di amministrazione non può procedere alla cooptazione, in quanto tutti i suoi membri si sono dimessi;
- il Giudice tutelare del Tribunale di Biella, con provvedimento del 15 ottobre 2018 (n. reg. 454/2017), "*rilevato che ... è rimasta priva di numero legale per svolgere le proprie funzioni e proseguire nelle stesse posto che tutti i soggetti che compongono il consiglio di amministrazione sono risultati essere dimissionari*", ha disposto che "*di ciò debba darsi notizia alla Regione ove la Fondazione è iscritta affinché la Regione proceda nella ricomposizione dell'organo amministrativo tramite la procedura prevista ad hoc e/o nello scioglimento ed estinzione della stessa*";

rilevato che, al momento, non si riscontra la sussistenza di cause di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, e che è, pertanto, necessario procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, in ottemperanza al provvedimento giurisdizionale sopra citato;

considerato che:

- ai sensi dell'art. 25, primo comma, del Codice civile "*L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi*";
- l'art. 5 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha trasferito tali funzioni amministrative alle regioni e province autonome, per le fondazioni iscritte nei registri delle persone giuridiche da esse tenuti;

atteso che:

- come precisato nella D.G.R. n. 1-3615 del 31 luglio 2001, "*Nell'ambito degli interventi dei pubblici poteri sulla vita delle persone giuridiche private rientra il controllo e la vigilanza disciplinate nel Titolo II, Capo II del Codice Civile. Ogni atto di controllo e vigilanza, integrando importanti ingerenze sulla vita delle persone giuridiche, dovrà essere assunto dalla Giunta Regionale*";
- la competenza della Giunta regionale è ribadita dalla D.G.R. n. 13-2446 del 8 marzo 2006, laddove stabilisce che "*L'esercizio dei poteri di cui all'articolo 25 del Codice Civile presuppone, comunque, la preventiva audizione degli amministratori della fondazione interessata quando ciò sia possibile e viene realizzato attraverso deliberazione della Giunta Regionale*";

dato atto che, nel caso di specie, non è possibile procedere all'audizione degli amministratori della Fondazione, essendosi tutti dimessi;

ritenuto di dare mandato alla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici, affinché acquisisca le candidature di soggetti idonei ad essere nominati amministratori della Fondazione, pubblicando all'uopo un avviso sul sito internet dell'Amministrazione regionale;

ritenuto, inoltre, di stabilire i seguenti criteri per l'individuazione dei soggetti da nominare:

- a) qualora prevenissero meno di cinque candidature di soggetti idonei, si procederà alla ripubblicazione dell'avviso, per acquisire nuove candidature, giacché detto numero, ai sensi dell'art. VIII dello Statuto della Fondazione, rappresenta il *quorum* strutturale, al disotto del quale il Consiglio di amministrazione non può validamente deliberare;
- b) qualora pervenissero almeno cinque candidature di soggetti idonei e non più di nove, numero massimo dei componenti il Consiglio di amministrazione stabilito dall'art. VIII dello Statuto della Fondazione, si procederà alla nomina di tutti i candidati;
- c) qualora pervenissero più di nove candidature di soggetti idonei, si procederà all'individuazione, tra gli stessi, di nove membri del Consiglio di amministrazione
- d) la valutazione dell'idoneità dei candidati e l'eventuale individuazione, tra gli stessi, dei soggetti da nominare saranno fatte sulla base delle loro competenze, riguardanti l'amministrazione di organizzazioni senza scopo di lucro, desumibili dal *curriculum vitae* prodotto; ai fini dell'individuazione dei soggetti da nominare, sarà data preminenza alle competenze riferibili ad organizzazioni che operano in ambiti di attività assimilabili a quello della Fondazione;

dato atto che la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione da parte della Regione, ai sensi dell'art. 25 del Codice civile, non determina la qualificazione della Fondazione come ente di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, essendo il potere di nomina solo eventuale ed esercitabile in casi eccezionali, in sostituzione dei soggetti ordinariamente titolari, anche sulla considerazione che, diversamente opinando, si giungerebbe all'abnorme conclusione che tutte le fondazioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico;

ritenuto, nondimeno, di stabilire che, ai fini della nomina degli amministratori, si osservino le cause di inconferibilità previste dall'art. 3 dal d.lgs. 39/2013, in aggiunta a quelle previste dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e a quelle derivanti dalla condanna alle pene dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis del Codice penale) e della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35-bis del Codice penale);

visti gli artt. 4 e 14 del d.lgs. 165/2001;

visto l'art. 16 della l.r. 23/2008;

rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale;

con voto unanime, espresso nelle forme di rito,

delibera

di dare mandato alla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici, affinché acquisisca le candidature di soggetti idonei ad essere nominati amministratori della Fondazione Mario e Marie Gianinetto ONLUS, pubblicando all'uopo un avviso sul sito internet dell'Amministrazione regionale;

di stabilire i seguenti criteri per l'individuazione dei soggetti da nominare:

- a) qualora prevenissero meno di cinque candidature di soggetti idonei, si procederà alla ripubblicazione dell'avviso, per acquisire nuove candidature;

- b) qualora pervenissero almeno cinque candidature di soggetti idonei e non più di nove, si procederà alla nomina di tutti i candidati;
 - c) qualora pervenissero più di nove candidature di soggetti idonei, si procederà all'individuazione, tra gli stessi, di nove membri del Consiglio di amministrazione;
 - d) la valutazione dell'idoneità dei candidati e l'eventuale individuazione, tra gli stessi, dei soggetti da nominare saranno fatte sulla base delle loro competenze, riguardanti l'amministrazione di organizzazioni senza scopo di lucro, desumibili dal *curriculum vitae* prodotto; ai fini dell'individuazione dei soggetti da nominare, sarà data preminenza alle competenze riferibili ad organizzazioni che operano in ambiti di attività assimilabili a quello della Fondazione;
 - e) si osserveranno le cause di inconfiribilità previste dall'art. 3 dal d.lgs. 39/2013, in aggiunta a quelle previste dall'art. 7 del d.lgs. 235/2012 e a quelle derivanti dalla condanna alle pene dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis del Codice penale) e della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35-bis del Codice penale);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 23 luglio 2010, n. 22.

(omissis)